

Bruxelles, 26 giugno 2026
(OR. en)

11157/26

ECOFIN 933
UEM 334
ECB
EIB

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 4538 final
Oggetto:	PARERE DELLA COMMISSIONE del 25.6.2026 sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 4538 final.

All.: C(2026) 4538 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.6.2026
C(2026) 4538 final

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 25.6.2026

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 25.6.2026

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

CONSIDERAZIONI GENERALI

- (1) L'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi. La procedura è ulteriormente specificata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi⁽¹⁾, che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita.
- (2) A norma dell'articolo 126, paragrafo 2, TFUE, la Commissione deve esaminare la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti, verificando in particolare: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo (PIL) superi il valore di riferimento del 3 % (a meno che il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento); e b) se il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento del 60 % (a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato).
- (3) L'articolo 126, paragrafo 3, TFUE prevede che, se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i predetti criteri, la Commissione prepari una relazione. In conformità del medesimo articolo, la relazione della Commissione deve tenere conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
- (4) L'articolo 126, paragrafo 5, TFUE dispone che la Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmetta un parere allo Stato membro interessato e ne informi il Consiglio. Al fine di decidere se esista o possa determinarsi un disavanzo eccessivo, la Commissione ritiene che si dovrebbe tenere conto: i) delle conclusioni della sua relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE; e ii) del parere del comitato economico e finanziario su detta relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. Sulla base dei suddetti elementi, la Commissione ha formulato una serie di considerazioni sulla Bulgaria.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/2024-04-30>), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio del 29 aprile 2024 (GU L, 2024/1264, 30.4.2024).

CONSIDERAZIONI SULLA BULGARIA

- (5) Il 3 giugno 2026 la Commissione ha adottato una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, che esamina la conformità della Bulgaria al criterio del disavanzo⁽²⁾.
- (6) Secondo i dati forniti da Eurostat il 22 aprile 2026⁽³⁾, nel 2025 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche della Bulgaria ha raggiunto il 3,5 % del PIL. Sebbene la Bulgaria non abbia comunicato a Eurostat il disavanzo previsto per il 2026, le previsioni di primavera 2026 della Commissione indicavano per il paese la proiezione di un disavanzo per il 2026 al 4,1 % del PIL⁽⁴⁾. Il disavanzo pubblico effettivo nel 2025 e il disavanzo previsto per il 2026 sono superiori e non vicini al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato e per entrambi il superamento non è considerato temporaneo. Secondo le previsioni di primavera 2026 della Commissione, nel 2027 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche continuerà a rimanere al di sopra del 3 % del PIL. L'8 luglio 2025 il Consiglio ha attivato la clausola di salvaguardia nazionale per agevolare l'aumento della spesa per la difesa in Bulgaria nel periodo 2025-2028⁽⁵⁾. Su questo presupposto la relazione della Commissione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE ha ritenuto che il disavanzo del 2025, superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato, sia eccezionale, in quanto interamente giustificato dall'aumento della spesa per la difesa a partire dall'anno di riferimento 2024, mentre così non è per il disavanzo previsto per il 2026, superiore al valore di riferimento.
- (7) Secondo i dati forniti da Eurostat il 22 aprile 2026⁽⁶⁾, nel 2025 il debito delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 29,9 % del PIL, ossia al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL. Il criterio del debito stabilito dal trattato risulta pertanto soddisfatto.
- (8) Nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi come previsto dallo stesso articolo. A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, quando il rapporto debito pubblico/PIL non supera il valore di riferimento, nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in base al criterio del disavanzo si tiene conto dei fattori significativi.
- (9) Nel complesso, per la Bulgaria i fattori significativi esaminati nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE sono stati valutati come aggravanti. Tenendo opportunamente conto di tutti i fattori significativi e in particolare del fatto

(2) Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Bulgaria si rinvia al seguente sito: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-governance-framework/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview/bulgaria_it

(3) Cfr. euroindicatori Eurostat pubblicati il 22 aprile 2026 (<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-22042026-ap>), a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio.

(4) Previsioni di primavera 2026 della Commissione europea, European Economy-Institutional Paper 341, maggio 2026.

(5) Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2025, che consente alla Bulgaria di deviare rispetto ai tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 (Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale) (GU C, C/2025/3961, 20.8.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/3961/oj>).

(6) Cfr. euroindicatori Eurostat pubblicati il 22 aprile 2026 (<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-22042026-bp>), a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio.

che il disavanzo sta crescendo verso un valore ben superiore al 3 % del PIL nel 2026, nel complesso il criterio del disavanzo, quale definito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97, non è soddisfatto.

- (10) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1467/97 stabilisce che, in caso di attivazione di una clausola di salvaguardia nazionale, la Commissione e il Consiglio possono decidere di non giungere a una conclusione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo⁽⁷⁾. Tuttavia, poiché il disavanzo previsto per il 2026, superiore al valore di riferimento, non può essere interamente giustificato dall'aumento della spesa per la difesa a partire dall'anno di riferimento 2024 (*cfr.* considerando 6), l'articolo 2, paragrafo 5, non si applica.
- (11) L'11 giugno 2026 il comitato economico e finanziario ha formulato il suo parere sulla relazione della Commissione a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. Tale parere è coerente con la valutazione contenuta nella relazione della Commissione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE.

CONCLUSIONI

La sorveglianza della situazione di bilancio in Bulgaria e, in particolare, l'esame della conformità ai criteri di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE, hanno indotto la Commissione a preparare una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE. La Commissione, tenuto conto della sua relazione e visto il parere del comitato economico e finanziario, ritiene che in Bulgaria esista un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.

Fatto a Bruxelles, il 25.6.2026

Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Membro della Commissione

⁽⁷⁾ In linea con la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2025 (C(2025) 2000 final), in caso di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la spesa per la difesa, la Commissione e il Consiglio possono decidere di non giungere a una conclusione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in caso di disavanzo superiore al 3 % del PIL qualora ciò sia dovuto a un aumento della spesa per la difesa.